

## **LEGGE 29 dicembre 1990, n. 422**

**Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio.**

*(GU n. 5 del 7-1-1991)*

Entrata in vigore della legge: 22/01/1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nuovi importi degli assegni di superinvalidita'

1. A decorrere dal 1° maggio 1990 gli importi base annui degli assegni di superinvalidita' in atto previsti dalla tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato I alla presente legge.

Art. 2.

Nuovi importi delle indennita' di assistenza  
e di accompagnamento

1. A decorrere dal 1° maggio 1990, gli importi mensili delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti dai commi quinto e sesto dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, già sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, come sostituiti dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dalla legge per i sottoindicati invalidi di guerra, sono aumentati:

a) per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), affetti anche da mancanza dei due arti superiori o inferiori o da sordita' bilaterale ovvero che per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, ed invalidi ascritti alla lettera A, n. 2), da L. 2.236.529 a L. 2.563.529;

b) per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo, da L. 1.491.019 a L. 1.709.019;

c) per gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 1), da L. 994.013 a L. 1.139.013;

d) per gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 2), da L. 497.006 a L. 569.006.

2. A decorrere dal 1° maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordita' assoluta permanente, oppure la perdita funzionale dei due arti superiori o inferiori, fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi, sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 3.000.000.

3. A decorrere dal 1° maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per cause di guerra anche la perdita di un arto, fino al limite di una mano o di un piede, o la sua perdita funzionale sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 1.500.000.

4. I benefici previsti dai commi 2 e 3 sono concessi su domanda degli interessati.

Art. 3.

Nuovi importi degli assegni  
per cumulo d'infermita'

1. A decorrere dal 1° maggio 1990 gli importi annui dell'assegno per cumulo di infermita' in atto previsti dalla tabella F, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato II alla presente legge.

Art. 4.

Estensione dei miglioramenti economici  
ai grandi invalidi per servizio

1. Ai sensi della legge 29 gennaio 1987, n. 13, i miglioramenti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge a favore dei grandi invalidi di guerra, si applicano agli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato.

Art. 5.

Nuovi importi dei trattamenti spettanti ai mutilati  
ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti

1. A decorrere dal 1° maggio 1990, gli importi dei trattamenti base annui in atto spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti, di cui rispettivamente alla tabella C e alla tabella G, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituite dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato III alla presente legge.

Art. 6.

Norma transitoria

1. I miglioramenti previsti dalla presente legge restano in vigore sino al riordino del sistema pensionistico di guerra.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1990 con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra"; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1991 e lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e di servizio"; quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1991 a carico del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 612):

Presentato dal sen. DE CINQUE ed altri l'11 novembre 1987.

Assegnato alla 6a commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 26 ottobre 1988, con pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a e 11a.

Esaminato dalla 6a commissione, in sede referente, il 28 settembre 1989; 18, 25 luglio 1990; 18 ottobre 1990; 14, 22 novembre 1990.

Assegnato nuovamente alla 6a commissione, in sede deliberante, il 28 novembre 1990.

Esaminato dalla 6a commissione, in sede deliberante, e approvato il 29 novembre 1990, in un testo unificato con atti numeri 985 (CORTESE ed altri), 1321 (CALVI ed altri) e 2246 (IANNI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 5307):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 17 dicembre 1990, con pareri delle commissioni IV, V e XII.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 21 dicembre 1990.

ALLEGATO I  
(articolo I)

AUMENTI AGLI ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA', DI CUI ALLA TABELLA E,  
ALLEGATA AL TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

	da lire	a lire
Lettera A .....	16.384.825	17.671.825
Lettera A/bis .....	14.746.343	15.904.343
Lettera B.....	13.107.860	14.136.860
Lettera C .....	11.469.378	12.369.378
Lettera D.....	9.830.888	10.602.888
Lettera E.....	8.192.413	8.835.413
Lettera F .....	6.553.930	7.067.930
Lettera G .....	4.915.448	5.301.448
Lettera H.....	3.276.965	3.533.965

ALLEGATO II  
(articolo 3)

AUMENTI ALL'ASSEGNO PER CUMULO D'INFERMITA' DI CUI ALLA TABELLA F,  
ALLEGATA AL TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

	da lire	a lire
Per due superinvalidita' con- templata nelle lettere A, A-bis e B	20.708.750	23.635.780
Per due superinvalidita' di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis e l'altra contemplata nelle lettere C, D ed E	15.772.034	18.001.034
Per due superinvalidita' di cui una contemplata nelle lettere B l'altra contemplata nelle lettere C, D ed E	8.675.765	9.901.765
Per due superinvalidita' con	6.516.245	7.436.245

templata nella tabella E		
Per una seconda infermita' della prima categoria del- la tabella A	4.938.385	5.635.385
Per una seconda infermita' della seconda categoria della tabella A	4.445.151	5.073.151
Per una seconda infermita' della terza categoria della tabella A	3.949.562	4.507.562
Per una seconda infermita' della quarta categoria della tabella A	3.457.198	3.945.198
Per una seconda infermita' della quinta categoria della tabella A	2.964.014	3.382.014
Per una seconda infermita' della sesta categoria della tabella A	2.469.194	2.817.194
Per una seconda infermita' della settima categoria della tabella A	1.975.190	2.253.190
Per una seconda infermita' della ottava categoria della tabella A	1.482.008	1.691.008

ALLEGATO III  
(articolo 5)

NUOVI IMPORTI DEI TRATTAMENTI SPETTANTI AI MUTILATI ED INVALIDI DI  
GUERRA NONCHE' AI CONGIUNTI DEI CADUTI, DI CUI RISPETTIVAMENTE ALLE  
TABELLE C e G, ALLEGATE AL TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI  
PENSIONI DI GUERRA

	da lire	a lire
=====		
Tabella C:		
prima categoria .....	5.653.584	5.841.584
seconda categoria .....	5.088.312	5.256.312
terza categoria .....	4.523.032	4.664.032
quarta categoria .....	3.957.754	4.095.754
quinta categoria .....	3.392.479	3.510.479
sesta categoria .....	2.827.203	2.926.203
settima categoria .....	2.261.106	2.340.106
ottava categoria .....	1.695.829	1.754.829
Tabella G	3.303.399	3.352.399